

**DECISIONE (UE) 2023/2582 DEL CONSIGLIO****dell'8 novembre 2023****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 5ª sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'OTIF****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF»), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione») conformemente alla decisione 2013/103/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> e all'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla convenzione <sup>(2)</sup> («accordo di adesione alla convenzione»).
- (2) A norma dell'articolo 2 del suo regolamento interno, il comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'OTIF («comitato») è incaricato di: preparare progetti di modifica o integrazione della convenzione, fornire consulenza giuridica di propria iniziativa o su richiesta degli organi di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della convenzione o su richiesta degli organi da essi istituiti, promuovere e agevolare il funzionamento e l'attuazione della convenzione, monitorare e valutare strumenti giuridici e prendere decisioni sulla cooperazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali, anche istituendo e sciogliendo gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e monitorando il funzionamento dei gruppi di contatto.
- (3) L'Unione partecipa al comitato conformemente alla convenzione, al regolamento interno del comitato e all'accordo di adesione alla convenzione.
- (4) Nella sua 5ª sessione, il 7-9 novembre 2023, il comitato è chiamato a decidere in merito ai punti seguenti: un parere giuridico consultivo sull'applicazione dell'appendice E della convenzione agli impianti di servizio ferroviario; possibili opzioni di modifica dell'appendice B della convenzione al fine di agevolare la diffusione della lettera di vettura elettronica; alcuni aspetti della preparazione di una strategia a lungo termine per l'OTIF; possibili opzioni per modificare la convenzione in relazione alla sospensione e all'estinzione della convenzione o alla sospensione e alla decadenza dello status di membro dell'OTIF per quanto riguarda un determinato Stato membro; la preparazione di una raccomandazione sull'uso delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l'OTIF e i suoi membri; lo sviluppo di una politica in materia di diritti d'autore e l'elaborazione di orientamenti sulla protezione del nome, dell'abbreviazione e del logo dell'OTIF; e il chiarimento del termine «esperto» ai fini del coinvolgimento di parti interessate nei lavori dell'OTIF.
- (5) Il comitato è chiamato a decidere in merito a un parere giuridico consultivo sull'applicazione delle regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI), indicate nell'appendice E della convenzione agli impianti di servizio ferroviario. In relazione agli impianti di servizio

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GUL 51 del 23.2.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GUL 51 del 23.2.2013, pag. 8.

